



COMUNE DI NIMIS

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014
Integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 29.07.2015

Art. 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'Imposta Unica Comunale limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) nel territorio del Comune di Nimis.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni normative e regolamentari di legge vigenti.

Art. 2 Presupposto impositivo

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo dell'abitazione principale, come definito ai sensi dell'IMU (prima casa)

Art. 3 Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 2.

In caso di pluralità di possessori o di pluralità di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. La solidarietà opera autonomamente solo all'interno delle singole categorie "pluralità di possessori" e "pluralità di detentori".

2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi, l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo.

Art. 4 Base imponibile

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Art. 5 Aliquota

Il Consiglio Comunale approva la aliquota entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. L'aliquota prevista da applicare per l'anno 2014 per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è quella base dell'1 per mille, solo per l'abitazione principale, come previsto all'art 2 del presente regolamento.

Art. 5bis Riduzioni ed esenzioni

1. Il Comune può, con apposita deliberazione del Consiglio Comunale di fissazione delle aliquote di cui al precedente art. 5 del vigente regolamento, stabilire apposite agevolazioni, che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE.

Art.6 Rimborsi

Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per un tributo uguale o inferiore a 12,00 euro.

Art.7 Dichiarazione

La dichiarazione dovrà essere presentata nei tempi e con le modalità stabilite dall'articolo commi 684,685 e 687 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 8 Funzionario Responsabile

Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile della IUC a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta come previsto dal comma 692 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 9 Attività di controllo e accertamento

Ai fini della verifica e del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero ad enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni salvo diverso accordo con l'utente.

1. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione nei termini ed alle condizioni stabilite dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e dal regolamento attuativo approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 21 dicembre 2008, n. 164.

2. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi dal 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 10 Interessi

Gli interessi dovuti sono calcolati al tasso legale maggiorato di un punto percentuale, con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili ovvero, in caso di rimborso, dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, come previsto dall'art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 11 Rateizzazione delle somme dovute per avvisi di accertamento

1. Il responsabile del Tributo, individuato con le modalità di cui all'art. 8 del presente regolamento, su richiesta motivata e adeguatamente documentata del soggetto debitore, può concedere, nelle ipotesi di una temporanea situazione di oggettiva difficoltà del soggetto debitore la dilazione del pagamento delle somme richieste con avvisi di accertamento.

2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi.

3. La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:

- ripartizione dell'importo in un numero di rate dipendenti dall'entità della somma rateizzata e, comunque, fino ad un massimo di dodici rate mensili;
- scadenza di ciascuna rata entro l'ultimo giorno del mese

4. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate anche non consecutive:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il debito non può più essere rateizzato.

5. Il Comune potrà prevedere adeguati interventi a tutela dei soggetti socialmente più deboli o che versino in temporaneo stato di difficoltà al fine di agevolare l'estinzione del debito e limitare i casi di insolvenza.

Art. 12. Sanzioni

1. In caso di omesso, parziale o tardivo versamento dell'imposta dovuta si applica la sanzione prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa pari al 100% del tributo dovuto, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione amministrativa pari al 50% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00 come previsto dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario e all'istanza di cui all'articolo 13 comma 1 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, si applica la sanzione di euro 100,00 come previsto all'articolo 1, comma 698 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 13 Riscossione coattiva

La riscossione coattiva viene effettuata, mediante ruolo o ingiunzione, da parte del soggetto incaricato della riscossione o direttamente dall'Ente, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.

Art. 14 Diritto di interpello

1. Ogni contribuente, può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro centoventi giorni, circostanziate e specifiche richieste di interpello in merito all'applicazione dell'imposta di cui al presente regolamento. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla normativa in materia.

2. La risposta del Comune, scritta e motivata, rileva con esclusivo riferimento alla questione posta dall'interpellante.

3. In merito alla questione di cui all'interpello, non possono essere irrogate sanzioni amministrative nei confronti del contribuente che si è conformato alla risposta del Comune, o che comunque non abbia ricevuto risposta entro il termine di cui al comma 1.

Art. 15. Contenzioso

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo o l'ingiunzione di pagamento e contro il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni contenute nel decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Art 16. Clausola di adeguamento

Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni e integrazioni della normativa regolante la specifica materia.

Art.17. Applicazione

Le disposizioni del presente regolamento per le aliquote TASI si applicano dal 1° gennaio 2014.

NIMIS LUGLIO 2015